



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/10 DEL 8.04.2020

Oggetto: Linee di indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali e LSU in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ricorda che il Governo ha recentemente emanato una serie di misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, da ultimo il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, nell'intento di contrastare la diffusione del coronavirus e contestualmente di contenere, per quanto possibile, gli effetti negativi che l'epidemia sta provocando sul piano socio-economico nell'intero territorio nazionale.

Il Presidente, considerata tutta la vigente e specifica normativa emanata a seguito delle disposizioni del Governo, richiama in particolare l'art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, che stabilisce in maniera netta che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, le quali limitano la presenza del personale negli uffici quando le attività sono ritenute indifferibili e devono richiedere necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Laddove tali attività non siano indifferibili e per le stesse non possa essere attivata la modalità di smart working, il comma 3 dello stesso art. 87, dispone che le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio ed il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

Il Presidente ricorda che in tutto il territorio regionale risultano in corso di realizzazione, in diversificati ambiti di intervento (ad esempio: ambiente, edilizia, beni culturali e archeologici), numerosi cantieri occupazionali presso i Comuni ed altri soggetti pubblici, a valere su differenti fonti di finanziamento.

I suddetti interventi sono realizzati attraverso differenti modalità attuative, ovvero tramite assunzione diretta dei lavoratori e delle lavoratrici da parte dei soggetti pubblici, o attraverso l'assunzione degli stessi e delle stesse per mezzo di cooperative sociali di tipo b o società in house, salvo altre modalità.



Permangono, inoltre, ancora in esecuzione le attività socialmente utili attraverso l'utilizzo di diversi lavoratori impegnati anch'essi presso Comuni, Consorzi e Società in house in favore dei quali è riconosciuto un sostegno economico correlato alla prestazione lavorativa la cui prosecuzione è condizionata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Presidente richiama gli obiettivi primari che in questo stato di emergenza, dichiarato dal Governo nazionale il 31 gennaio 2020, devono essere perseguiti: la salvaguardia della salute di tutta la popolazione e quindi anche di quella dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati nei suddetti cantieri e attività nonché la tenuta del sistema economico nazionale e regionale.

Considerato, altresì, che la principale finalità delle misure di cui sopra è la salvaguardia dell'occupazione dei soggetti svantaggiati e che si rende necessario tutelare e proteggere le fasce più deboli di lavoratori e lavoratrici, il Presidente propone, stante la valutazione in capo a ciascun soggetto attuatore sulla necessità di sospendere le attività che afferiscono ai cantieri, nel rispetto delle prescrizioni discendenti a seguito del contenimento della emergenza sanitaria, laddove le stesse non siano considerate indifferibili e non possa essere attivata per le stesse la modalità di smart working, di autorizzare in via del tutto straordinaria e eccezionale, i soggetti pubblici di cui sopra, a garantire la corresponsione degli emolumenti spettanti ai lavoratori ed alle lavoratrici impiegati nei cantieri e nelle attività in questione, indipendentemente dalla prestazione da essi resa e sino alla ripresa degli stessi al termine dello stato di emergenza, laddove sospesi, considerando la prestazione fornita.

Per quanto riguarda nello specifico i cantieri, tale autorizzazione riguarda sia la fattispecie dell'attuazione diretta, sia quella indiretta rispetto alla quale dovrà essere garantito il pagamento a favore dei gestori dei servizi.

Il Presidente richiama l'obiettivo principale dei cantieri occupazionali e delle attività socialmente utili in argomento, volto a garantire un reddito alle fasce più vulnerabili della popolazione sarda, che, in questa fase di emergenza straordinaria, potrà essere comprovato da parte dei soggetti pubblici attuatori, attraverso la rendicontazione delle spese afferenti esclusivamente al costo del personale, e le altre spese riferite a ordini di acquisto assunti e comprovati precedentemente alla sospensione dei cantieri.

Pertanto, i suddetti costi, riferiti esclusivamente al costo del personale, potranno essere considerati ammissibili ai fini della rendicontazione in relazione alle disposizioni discendenti dai rispettivi fondi di finanziamento.



La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza e del Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

DELIBERA

- di approvare, al fine di salvaguardare l'occupazione dei soggetti svantaggiati e di tutelare e proteggere le fasce più deboli di lavoratori e lavoratrici occupati/e temporaneamente nel territorio regionale, quanto segue:
 1. stante la valutazione in capo a ciascun soggetto attuatore di sospendere le attività che afferiscono ai cantieri nel rispetto delle prescrizioni discendenti a seguito del contenimento della emergenza sanitaria, laddove le stesse non siano considerate indifferibili e non possa essere attivata per le stesse la modalità di smart working, di autorizzare, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, i soggetti pubblici di cui in premessa, a garantire la corresponsione degli emolumenti spettanti ai lavoratori ed alle lavoratrici impiegati nei cantieri e nelle attività socialmente utili, indipendentemente dalla prestazione da essi resa e sino alla ripresa degli stessi al termine dello stato di emergenza, laddove sospesi, considerando la prestazione fornita;
 2. per quanto attiene ai cantieri occupazionali, tale autorizzazione riguarda sia la fattispecie dell'attuazione diretta, sia quella indiretta rispetto alla quale dovrà essere garantito il pagamento a favore dei gestori dei servizi;
 3. considerato l'obiettivo di garantire un reddito alle fasce più vulnerabili della popolazione sarda, di ritenere ammissibili, ai fini della rendicontazione disciplinata dai rispettivi fondi di finanziamento, le spese afferenti esclusivamente al costo del personale impiegato negli interventi di cui in premessa, e le altre spese riferite a ordini di acquisto assunti e comprovati precedentemente alla sospensione dei cantieri;
- di dare atto che le spese sostenute in applicazione della presente deliberazione, adottata con carattere di eccezionalità ed urgenza, che dovessero risultare non ammissibili in relazione alle specifiche discipline di settore delle fonti di finanziamento, faranno capo al Bilancio della



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 18/10
DEL 8.04.2020

Regione Sardegna;

- di escludere dall'applicazione della presente deliberazione le attività che restano autorizzate ai sensi del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 o che saranno via via autorizzate da provvedimenti sopravvenuti;
- di dare mandato agli Assessorati competenti per materia di provvedere ad una capillare comunicazione a tutti i soggetti pubblici interessati delle disposizioni suddette.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas